



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli**

**Direzione Marittima della
Campania**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Oggetto: distacco funzionale di personale militare della Capitaneria di porto di Napoli presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli.

Tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con sede in Napoli Via Grimaldi, E/5, rappresentata dal Dott. Giovanni MELILLO in qualità di Procuratore Capo della Repubblica;

e

Direzione Marittima della Campania con sede in Napoli al Piazzale Molo Pisacane n. 1 rappresentata dall'Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro Giuseppe VELLA, in qualità di Direttore marittimo;

premessso

- che l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 271/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" prevede che "quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi";
- che la "Direttiva concernente le procedure e modalità di assegnazione del personale del Corpo delle Capitanerie di porto presso le Procura della Repubblica" approvata in data 29/05/2018 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, disciplina le procedure di applicazione del personale del Corpo delle capitanerie di porto presso le Procure della Repubblica ai sensi del D.Lgs. n° 271 del 28 luglio 1989;
- che al di fuori delle ipotesi di applicazione come sopra riportate è consentito un distacco funzionale presso una Procura della Repubblica di personale di Polizia Giudiziaria non rientrante fra quelli indicati nell'art. 5, c. 1 disp. att. c.p.p. quando l'Amministrazione di appartenenza conferente, nell'esercizio della propria discrezionalità, ritenga conveniente non ripartire fra tutti i propri dipendenti l'attività di collaborazione istituzionale con la Procura della Repubblica di Napoli, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento a tempo pieno di tali funzioni (*cf.* Circolare Ministero della Giustizia in materia di applicazione di personale di P.G. in data 13.05.2016);
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha richiesto la possibilità di potersi avvalere della collaborazione di militari di questa Capitaneria di porto aventi la qualifica di

Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria, da proporre ad attività investigative e di Polizia Giudiziaria con particolare riferimento ai reati riconducibili nei compiti e funzioni di natura specialistica del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

· che la Direzione marittima della Campania ritiene opportuno e conveniente per l'Amministrazione implementare e sviluppare la collaborazione istituzionale con la locale Procura della Repubblica, concedendo il distacco funzionale di militari in possesso della qualifica di Agenti/Ufficiali di P.G. per la trattazione organica delle deleghe d'indagine attinenti a reati riconducibili nei compiti d'istituto del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

· che con la nota pt. n. 10707 in data 24.01.2019 il Comando generale del Corpo della Capitanerie di Porto disponeva il distacco funzionale presso la Procura della Repubblica di Napoli di due Sottufficiali.

· che con la nota pt. n. 173576 in data 30.12.2019 il Comando generale del Corpo della Capitanerie di Porto esprimeva il proprio nulla osta alla stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Direzione Marittima della Campania, previo provvedimento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, si impegna a consentire il distacco funzionale a tempo pieno (36 ore settimanali) presso la Procura della Repubblica di n. 2 militari in possesso della qualifica di Ufficiale/Agente di polizia giudiziaria.

Per i militari designati e salva la possibilità di sostituzione, il periodo di distacco funzionale non potrà eccedere, in nessun caso, i tre anni.

La scelta del personale militare da proporre per il distacco funzionale avverrà di concerto tra le Parti contraenti e verrà formalizzata in una richiesta nominativa della Procura della Repubblica di Napoli trasmessa dalla Direzione marittima della Campania al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per il provvedimento di competenza.

Art. 2

Sei mesi prima della scadenza del periodo massimo di distacco, dovranno essere avviate le procedure di sostituzione del militare distaccato con altro militare da individuare con le procedure descritte nei precedenti commi.

La sostituzione dovrà avvenire prorogabilmente alla scadenza del triennio e dovrà essere preceduta da un fase di affiancamento con il militare designato di durata non superiore a due mesi.

Art. 3

L'Amministrazione di appartenenza del militare in regime di distacco funzionale, relativamente al trattamento economico ordinario spettante ad esso, rinuncia al rimborso degli oneri finanziari di cui all'articolo 70, comma 12, del D. Lgs n° 165/2001.

Sono da intendersi a carico dell'Amministrazione di appartenenza del militare in regime di distacco funzionale gli oneri derivanti da lavoro straordinario, compresi quelli connessi alla fruizione della mensa di servizio e/o alla corresponsione, in alternativa, dei buoni pasto, per lo svolgimento di attività ordinata o autorizzata dalla medesima Autorità Giudiziaria e, comunque, entro i limiti degli importi all'uopo assegnati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

I recuperi maturati per lavoro straordinario non monetizzato e i giorni liberi maturati per eventuale impiego in giorni festivi in regime di "distacco" dovranno essere fruiti dall'avente diritto secondo le disposizioni vigenti e comunque entro la scadenza dell'incarico.

La presenza del militare in regime di distacco funzionale è rilevata mediante strumenti elettronici (badge), seguita da apposita compilazione riepilogativa delle prestazioni mensili predisposta dall'Amministrazione giudiziaria per il successivo inoltro al Comando di appartenenza, a cura del militare in regime di distacco funzionale.

Art. 4

L'attività lavorativa sarà ordinariamente svolta presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Napoli.

Art. 5

Il servizio prestato in posizione di distacco viene equiparato a servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico del militare distaccato è da considerarsi il medesimo applicato nell'Amministrazione di provenienza.

Art. 6

La presente convenzione è stipulata per anni 3 (tre) e si rinnova automaticamente per pari periodo salva espressa volontà contraria di una delle parti da comunicare all'altro contraente con almeno 6 mesi di anticipo sulla data di scadenza della convenzione. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda alla disciplina vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Napoli addì 18 febbraio 2020

Il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Napoli

Dott. Giovanni Melillo

Direzione Marittima della Campania

Il Direttore Marittimo
Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro Giuseppe VELLA